



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **REGGIO NELL'EMILIA**

SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MONTANARI	MARCO	Presidente e Relatore
☐	GIANFERRARI	VENTURINO IVAN	Giudice
☐	MANFREDINI	ROMANO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 521/2017
depositato il 07/12/2017

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 51728 REGISTRO
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO NELL'EMILIA

proposto dai ricorrenti:

rappresentato da:
MALVASI ILENIA
CORSO MAZZINI N. 33 42015 CORREGGIO RE

rappresentante difeso da:
LETTORI NICOLE
VIA OTTELLIO N. 16 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR

rappresentante difeso da:
MERCANTI GIOVANNI
VIA FRATELLI GABBA N. 6 20121 MILANO MI

difeso da:
LETTORI NICOLE
VIA OTTELLIO N. 16 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR

difeso da:

SEZIONE

N° **2**

REG.GENERALE

N° **521/2017**

UDIENZA DEL

09/10/2018 ore 09:30

N°

192/2018

PRONUNCIATA IL:

9/10/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/10/2018

Il Segretario

[Signature]



(segue)

MERCANTI GIOVANNI
VIA FRATELLI GABBA N. 6 20121 MILANO MI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 521/2017

UDIENZA DEL

09/10/2018 ore 09:30

Svolgimento del processo

1-II Comune di _____ ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso rifiuto espresso interposto alla restituzione dell'imposta di registro versata in ordine ad un avviso di liquidazione notificatogli e non opposto; valore economico della controversia € 128.208,00; l'atto impugnato attiene al diniego di rimborso di quanto versato a seguito dell'avviso di liquidazione dell'imposta dovuta per la registrazione di una sentenza, la n.987/2016, emessa dal Tribunale Civile di Reggio Emilia; Questo aveva condannato il Ricorrente alla restituzione di un finanziamento, ammontante, in sorte capitale, ad € 4.006.928,00,più interessi moratori convenzionali, che un istituto di credito aveva erogato alla _____ s.r.l.(“ Società”) dallo Stesso controllata ed ,a favore della quale, aveva rilasciato lettere di patronage; l'istanza di rimborso era stata avanzata sul presupposto che, stante il principio dell'alternatività iva registro ,di cui all'art.40 del T.U.I.R., ed essendo l'oggetto della sentenza il finanziamento erogato alla Società ,operazione soggetta ad IVA ,seppur esente ex art.10,n°1,d.P.R n° 633/72, la registrazione della sentenza scontasse l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale come invece aveva ritenuto l'Agenzia; Questa rigetta la richiesta di rimborso motivandolo sul presupposto che il principio di alternatività”...*operi esclusivamente quando un soggetto agisce per ottenere l'adempimento di una obbligazione nascente da un'operazione soggetta ad iva (tipicamente quando la banca aziona l'obbligazione restitutoria di un contratto di mutuo); “; fattispecie teorica ,questa, non sovrapponibile con la fattispecie concreta dedotta nel giudizio civile de quo posto che in questo “l'istituto di credito chiede ,accertato l'inadempimento degli obblighi assunti ,la condanna del comune a corrispondere le somme finanziate. Il Giudice accertato l'inadempimento dell'obbligazione ...ed il conseguente “obbligo risarcitorio” condanna alla restituzione delle somme “finanziate” ”;il Ricorrente grava l'atto sul presupposto della sua illegittimità riproponendo ,ampliandole,*

le stesse doglianze già prospettate in sede di istanza di rimborso; chiede , infine, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato con condanna dell'Agenzia alla restituzione di quanto richiesto ,più interessi dal versamento al saldo; vinte le spese; Questa controdeduce eccependo "*In via pregiudiziale e con carattere assorbente delle ulteriori questioni ...l'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di diniego , quale palese escamotage per proporre contestazioni in merito ad una pretesa fiscale oramai definitiva*" posto che il Ricorrente non aveva impugnato ,nei termini, l'avviso di liquidazione notificatoGli; l'Agenzia precisa ,poi, che "*In merito alle sollevate eccezioni di controparte nel merito non si accetta il contraddittorio per la prospettata questione preliminare e pregiudiziale avente carattere assorbente e di definizione del giudizio*", chiede, infine, il rigetto del ricorso ;vinte le spese; il Ricorrente deposita memoria di replica in cui si duole della tardività della costituzione in giudizio della controparte ;infatti a fronte di un ricorso notificato il 27 novembre 2017 la costituzione della Stessa è avvenuta in data 11 settembre 2018 , cioè ben 288 gg. dopo , e, dunque, tardivamente rispetto al termine di 60 gg previsto dall'art. 23 d.lgs. 546/92; a ciò consegue, pertanto, l'inammissibilità dell'eccezione processuale introdotta dall'Agenzia di inammissibilità del ricorso per pretesa acquiescenza del Ricorrente all'avviso di liquidazione ,che ha accertato l'imposta di registro la cui restituzione è stata negata con l'atto impugnato; all'udienza dibattimentale le Parti si riportano alle loro deduzioni scritte.

Motivi della decisione

2-E' condivisibile principio di diritto quello secondo cui:" *In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d. lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro*

pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992”[Cass. sent n°2015/6734(Rv.635139-01)]; va per altro aggiunto, per completezza d'esame di tutte le conseguenze processuali, ipoteticamente, conseguibili alla non costituzione dell'Agenzia nei termini, che questa carenza non rende automaticamente “incontestabile” quanto affermato dal Ricorrente sulla base del principio di non contestazione, posto che è condivisibile, anche qua, principio di diritto, quello per cui “ Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza”[Cass sent.n°20115/2196(Rv.634386-01)]; infatti ,come ben si esprime la suddetta sentenza in motivazione”... l'onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall'art. 115 c. p.c., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all'amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo.Tradotto in concreto, l'affermato principio della non contestazione può condurre ad affermare pacifico il solo fatto significativo, non mai anche il fatto che si sostenga da quello direttamente desumibile (il c.d. significato).”,ancora ,condivisibile il principio di diritto secondo cui “Nel processo tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né determina il restringimento del "thema decidendum" ai soli motivi contestati.”[Cass. sent. n°2014/13834(Rv.631297-01).; a tutto ciò consegue che, se non può essere

oggetto di scrutinio processuale l'eccezione dedotta in sede di costituzione tardiva dall'Agenzia, questo non toglie che la materia del contendere resti integra in ordine alla fondatezza dell'atto impugnato in ordine alle doglianze prospettate dal Ricorrente.

3-È condivisibile principio di diritto quello secondo cui: *"In tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovute per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, va sottoposta a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come tali esentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa -, ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA.*[ord n. 17276 del 13/07/2017 (Rv. 644900 - 01)]; ma il principio risulta applicabile, come ben emerge dalla fattispecie concreta che ha originato il ricorso per cassazione, ai rapporti tra il soggetto finanziato e l'istituto finanziatore non al rapporto tra questo ed il garante; in altre parole il principio dell'alternatività iva registro si applica solo al primo rapporto, che è operazione si assoggettabile all'iva anche se esente non al secondo rapporto, quello tra istituto di credito e garante che non ha alcuna valenza ai fini dell'iva posto che non è frutto di un rapporto sinallagmatico ma di un impegno unilaterale del Comune; in conclusione il ricorso va respinto; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso; le spese di giudizio liquidate in € 3000,00 (tre mila) seguono la soccombenza.

Reggio Emilia li 9 ottobre 2018

Il Presidente est